



testamento) bensì in otto. Ciò premesso, convenivano i giudicio i germani della *de cuius* [redacted] o gli eredi dei germani premorti (ma viventi all'epoca del testamento [redacted] [redacted] (figli di [redacted] o morti successivamente [redacted] figli di [redacted] e chiedevano dichiararsi che essi attori sono eredi per rappresentazione della *de cuius* con conseguente diritto a partecipare alla suddivisione del patrimonio ereditario, consistente (dedotti i legati) in € [redacted]

Mentre i sig.ri [redacted] e [redacted] restavano contumaci, si costituivano i rimanenti convenuti, i quali chiedevano la reiezione della domanda avversaria e sostenevano che il testamento andava interpretato nel senso che eredi erano istituiti i fratelli e le sorelle viventi al momento della sua redazione e non anche quelli all'epoca già deceduti (cioè [redacted] e [redacted] quest'ultimo padre degli attuali attori).

La causa non comportava istruttoria, essendo state rigettate le istante formulate dagli attori.

All'udienza del 7.4.2005 le parti precisavano le conclusioni e, dopo deposito e scambio di comparse conclusionali e di replica, la causa giunge ora a decisione.

Motivi

La soluzione della presente controversia attiene essenzialmente



all'interpretazione del testamento lasciato dalla defunta sig.ra [redacted]
[redacted] redatto in data 28.4.1998, avente il seguente tenore:

“Milano 28.4.98. Io sottoscritta, [redacted] nelle mie piene facoltà mentali, esprimo la mia volontà in caso di mia prematura morte, per tutto ciò che è di mia proprietà e precisamente: 1) appartamento di [redacted] [redacted] ...; 2) c/c Cassa di Risparmio di [redacted] ...; 3) titoli in custodia ...; 4) oggetti d'oro che si trovano nella cassetta di sicurezza.... Dopo le spese sostenute per il funerale, desidero che quanto sopra venga così suddiviso: a [redacted] mia sorella, lascio l'appartamento di [redacted] [redacted] per poterci vivere con suo figlio (mio nipote) [redacted]. Dopo la loro morte andrà suddiviso fra tutti i nipoti.

Ai nipoti: [redacted]
[redacted]
[redacted]

*Chiedo [redacted] cio la somma di [redacted]
a testa.*

A Valerio Paganini ... [redacted]

Il rimanente, deve essere suddiviso tra tutte le mie sorelle e fratelli in parti uguali.”

E' pacifico che all'epoca del testamento dei numerosi fratelli della sig.ra [redacted] erano già defunti non solo [redacted] padre degli attori, mancato in data 11.7.1983, ma anche [redacted] morta senza discendenti in data 15.10.1986.

Gli attori sostengono che la zia, con la frase conclusiva del testamento, abbia inteso riferirsi a tutti i propri germani, compresi quelli che al 28.4.1998 erano già morti.



Per verificare la fondatezza di tale tesi occorre partire dall'interpretazione letterale, cioè dalle espressioni adoperate nel testamento, tenendo presente che, come si è detto, due erano i fratelli già morti al 28.4.98, una dei quali morta senza discendenti e che in base al senso letterale delle parole non vi sono elementi per distinguere tra i due germani già deceduti.

Risulta innanzitutto contrario alla logica sostenere che con la frase "tutte le mie sorelle e i fratelli" la *de cuius* abbia inteso comprendere anche quelli che ben sapeva deceduti da anni.

Invero, se il testamento è lo strumento giuridico al quale ricorre chi voglia pianificare la propria successione e indicare i soggetti destinatari delle sue sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, è ragionevole presumere che anche in questo caso la testatrice abbia voluto concepire disposizioni idonee a ricevere attuazione esattamente nei termini da lei voluti e che quindi abbia inteso designare soggetti in grado di ricevere direttamente sulla base del suo testamento e tali non erano i fratelli che ben sapeva non più viventi.

L'altra possibile lettura è che con l'espressione in questione la *de cuius* abbia voluto in realtà indicare le stirpi facenti capo a suoi fratelli e sorelle, compresi quelli premorti, confidando nell'istituto della rappresentazione. Anche tale interpretazione però urta con il fatto che la sorella [redacted] non ha avuto discendenti, eppure la frase in commento, seguendo questa ipotesi interpretativa, non sarebbe esclusa.

Del resto, non si vede per quale ragione la *de cuius* avrebbe dovuto designare quali eredi i due discendenti del fratello premorto [redacted] ricorrendo alla complicata soluzione di indicarli solo implicitamente ed in



modo oscuro, anziché semplicemente nominarli direttamente. Siffatto espediente di comunicazione attribuito alla *de cuius* risulta in contrasto con lo stile della medesima, giacché il testamento nel suo insieme rivela modalità espositive improntate a chiarezza e precisione: i beni componenti il patrimonio sono singolarmente individuati e enumerati; i vari lasciti sono elencati sistematicamente; i nipoti destinatari dei legati sono nominati singolarmente.

Insomma, l'unica interpretazione rispettosa del significato letterale e della logica è quella secondo cui la sig.ra [REDACTED] abbia voluto indicare i fratelli e le sorelle in esistenza alla data del testamento.

In questo contesto, le prove testimoniali dedotte dagli attori con la memoria del 30.9.2004 non risultano utili ad attribuire al testamento il contenuto dai medesimi voluto. Invero: non rileva che la *de cuius* abbia mantenuto buoni rapporti con la cognata [REDACTED] moglie del fratello [REDACTED] (cap. 1), dal momento che nessuna cognato o cognata sono menzionati nel testamento; il capitolo due è estremamente generico ("vero che la signora [REDACTED] ha sempre riferito che aveva deciso la suddivisione di tutti i propri risparmi tra tutti i fratelli, anche quelli defunti") ed inoltre riguarda le intenzioni eventualmente enunciate dalla *de cuius* e non il resoconto fatto dalla stessa circa il contenuto del testamento; i capitoli nn 3 e 4 mirano a dimostrare che i rapporti tra la *de cuius* e la signora [REDACTED] erano ottimi (circostanza comunque non è contestata), cosa che ben spiega le altre disposizioni a favore di tale nipote (destinataria di un legato e, con gli altri nipoti, del lascito relativo all'appartamento) ma non necessariamente comporta che la stessa sia stata



nominata anche con riferimento al patrimonio mobiliare residuo e tanto meno che lo sia stato il fratello [REDACTED]

In conclusione, la domanda va respinta.

Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si pongono a carico degli attori.


P.Q.M.


Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

respinge la domanda degli attori;

condanna gli attori alla rifusione a favore dei convenuti costituiti delle spese di lite, che liquida in complessivi € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti e € [REDACTED] per onorari di avvocato), oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili;

Così deciso in Milano il 21 settembre 2005




Il Giudice
dott. Lucia Formica

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 54922/2003 7

R.G.